SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 20 dicembre 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1993.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1993, del contenuto e caratteristiche tecniche dei relativi supporti magnetici nonché degli elenchi clienti e fornitori da allegare alla dichiarazione da parte degli esportatori e dei loro fornitori.

93A7068

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

Testo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia».

93A7171

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 525.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CE;

Considerato che la Commissione CE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono parimenti abrogati, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1) e 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima. È altresì abrogato l'articolo 1279 del codice della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le camere di commercio e, se si tratta di imprese collettive, nel registro delle società presso il tribunale civile, o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea;

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata all'attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o, laddove non istituito, dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

3. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

4. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4.

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993 può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordi-

namento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione, qualora non sia possibile la loro utilizzazione ad uso governativo, alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Interventi vari

1. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

2. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. Nel rispetto del limite massimo di ottocento unità di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio dei porti, di cui all'articolo 101 del codice della navigazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0604

DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. **526.**

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, recante costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 152, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione e riordino di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

Art. 2.

1. Il liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino delle attività pubbliche che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione e di riordino dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni pubbliche svolte, privilegiare soluzioni che prevedano a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i necessari criteri di efficienza:

a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici, regioni e province autonome, con priorità da accordare ai soggetti già operanti nei comparti interessati, o ad apposita società da costituire delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate che operano:

1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione;

2) nel settore della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) nel settore degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) nel settore della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) nel settore del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) nel settore dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la fusione delle società collegate nella struttura societaria di cui alla lettera *a)*, a condizione che tale struttura abbia piena autonomia finanziaria o la loro immediata liquidazione; in tale ultima ipotesi dovranno essere allegati per le stesse separati piani;

c) determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate che non dovrà essere trasferita ai sensi della lettera *a)*, al fine di giungere alla sua alienazione previa redazione di perizie valutative;

d) modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente;

e) determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera *a)*.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera *a)*.

Art. 3.

1. Il personale dell'ENCC e delle società controllate dovrà essere utilizzato prioritariamente nell'ambito del riordino.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 3, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, su intesa dell'amministrazione interessata e a domanda del dipendente, presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, regioni e provincie autonome. Con il medesimo decreto si provvederà a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 4 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

6. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

7. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

Art. 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,75%, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0605

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1993.

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, recante norme in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, relativi ai compiti delle commissioni regionali per l'impiego, intese a promuovere programmi di assunzioni per portatori di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento all'art. 42, comma 2, disciplinante le assunzioni obbligatorie delle categorie protette mediante tirocinio prelavorativo per portatori di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio, recante delega al prof. Sabino Cassese, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, fra l'altro, delle funzioni relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione e il pubblico impiego;

Su conforme proposta dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica alle assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrati dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67 per cento o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Determinazione del numero dei posti

Le amministrazioni pubbliche, annualmente e comunque periodicamente, individuano, nell'ambito delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una percentuale dei posti, comunque non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento, da coprire con portatori di handicap, previo periodo di tirocinio prelavorativo.

Art. 3.

Pubblicità dei posti da coprire

Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipologia di professionalità da acquisire, le amministrazioni prevedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone altresì comunicazione agli uffici provinciali del lavoro.

Detti bandi devono indicare:

a) il numero dei posti e le tipologie di professionalità disponibili;

b) il titolo di studio richiesto;

c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

d) età ricompresa tra 18 e 55 anni, non elevabili.

Art. 4.

Modalità di formazione delle graduatorie

L'amministrazione predispone le graduatorie, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della U.S.L. di residenza del lavoratore.

Art. 5.

Convenzioni

Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tra commissione regionale dell'impiego e singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio prelavorativo, che non può comunque essere inferiore a sei mesi e superare la durata massima di due anni, individuando, in particolare, i servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio.

Art. 6.

Nomina in ruolo

Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti portatori di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il tirocinio.

Art. 7.

Norma transitoria

In via transitoria, le amministrazioni pubbliche, compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formativo per almeno due anni.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

93A7100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Ortega Pardal Maria Amparo presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 10 novembre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visto il parere del 21 settembre 1993 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Ortega Pardal Maria Amparo, nata a San Fernando (Spagna) il 30 ottobre 1960, cittadina spagnola, di laurea in psicologia rilasciato dall'Università di Siviglia (Spagna) è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 14 dicembre 1993

Il direttore generale: ROVITTO

93A7141

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Enna n. 6107 dell'8 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione, effettuata in data 18 settembre 1993, dei locali del palazzo finanziario ove ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 18 SETTEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A7122

DECRETO 13 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Lombardia, Veneto e Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro nei giorni 4 e 5 ottobre 1993 è stata causata dall'adesione allo sciopero regionale, indetto dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 4 OTTOBRE 1993

Regione Lombardia:

ufficio imposta sul valore aggiunto II di Milano;
ufficio del registro I atti privati di Milano;
ufficio del registro di Crema;
ufficio del registro di Abbiategrasso;
ufficio del registro di Magenta;
ufficio del registro di Mortara;
ufficio del registro di Soresina;
ufficio del registro di Busto Arsizio;
ufficio del registro di Gardone Val Trompia;
ufficio del registro di Salò;
ufficio del registro di Brescia;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Cremona;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Varese.

IN DATA 5 OTTOBRE 1993

Regione Veneto:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Verona;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Treviso;
ufficio del registro di Verona;
ufficio del registro di Mestre.

Regione Umbria:

ufficio del registro di Città di Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7101

DECRETO 13 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici del registro, della commissione tributaria di I grado e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in data 8 ottobre 1993 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici del registro, della commissione tributaria di I grado e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 8 OTTOBRE 1993

Regione Basilicata:

commissione tributaria di I grado di Matera.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio del registro di Pordenone;
ufficio del registro di Maniago;
ufficio del registro di Gorizia;
ufficio del registro bollo demanio e radio di Trieste;
ufficio imposta sul valore aggiunto di Udine.

Regione Marche:

ufficio del registro di Camerino;

ufficio imposta sul valore aggiunto di Macerata.

Regione Piemonte:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Cuneo;

ufficio del registro di Savigliano;

ufficio del registro di Saluzzo;

ufficio del registro di Borgomanero;

ufficio del registro di Arona;

ufficio del registro di Cossato;

ufficio del registro di Novi Ligure;

ufficio del registro di Tortona;

ufficio del registro di Asti;

ufficio del registro di Nizza Monferrato;

ufficio del registro di Canelli.

Regione Sicilia:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala;

ufficio del registro di Trapani;

ufficio del registro di Augusta;

ufficio del registro di Caltagirone;

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7102

DECRETO 13 dicembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Sicilia, Molise ed Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Atteso che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 11 ottobre 1993 (dalle ore 10,30 alle ore 11,30):

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo: evacuazione dei locali per motivi di sicurezza;

in data 13 ottobre 1993: ufficio del registro di Isernia per mancata erogazione di energia elettrica;

in data 15 ottobre 1993 (dalle ore 11 alle ore 11,35):

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo: evacuazione dei locali per motivi di sicurezza; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Emilia per sciopero del personale addetto al servizio cassa;

nei giorni 22 e 23 ottobre 1993:

ufficio del registro di Patti per disinfestazione dei locali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 11 OTTOBRE 1993
(dalle ore 10,30 alle ore 11,30)

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 13 OTTOBRE 1993

Regione Molise:

ufficio del registro di Isernia.

IN DATA 15 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo (dalle ore 11 alle ore 11,35).

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Emilia.

NEI GIORNI 22 E 23 OTTOBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Patti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A7103

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 novembre 1992.

Valore e caratteristiche di un aerogramma celebrativo del lancio del satellite Tethered, nel valore di L. 850.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di un intero postale celebrativo del lancio del satellite Tethered;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1874 del 15 settembre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un aerogramma nel valore di L. 850, celebrativo del lancio del satellite Tethered.

L'intero postale è stampato in offset, su carta bianca opacizzata da 60 gr/mq; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a sinistra, la bandiera italiana stilizzata con la scritta «AEROGRAMME», «PAR AVION», «VIA AEREA».

In alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura costituita da una composizione raffigurante il satellite Tethered nello spazio, collegato attraverso il filo allo Shuttle Atlantis, con la scritta «ITALIA», «850» e «ESPERIMENTO SATELLITE TETHERED»; in basso a sinistra è riportata una vignetta con il ritratto di Giuseppe Colombo ed accanto il disegno rappresentante il principio del «sistema Tethered», ideato dallo stesso scienziato. Ai quattro angoli della vignetta sono riportati gli emblemi della «ASI - Agenzia spaziale italiana», della «NASA - National Aeronautics and Space Administration», «Alenia» e della «Martin Marietta»; lungo il lato sinistro della vignetta è riportata la scritta «GIUSEPPE COLOMBO 1920-1984».

La sezione è completata da quattro righe continue orizzontali, di colore giallo, per l'indicazione del destinatario.

La sezione centrale reca, in azzurro, su tre righe punteggiate, le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)».

La sezione inferiore riporta il seguente testo:

«Il sistema "TETHERED", costituito da due masse orbitanti collegate con un filo, nasce da un'idea dello scienziato italiano Giuseppe Colombo e viene sperimentato per la prima volta a luglio 1992 nello spazio, con una missione dello Shuttle Atlantis a bordo del quale vola, per seguire il "Tethered", detto anche il satellite a guinzaglio, il primo astronauta italiano. L'esperimento è realizzato dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dalla NASA.

Il satellite è stato progettato e costruito da Alenia mentre il filo, lungo 20 km, che collega il satellite allo Shuttle è opera della Martin Marietta».

Sul lembo di chiusura superiore è riportata su due righe, in rosso, l'avvertenza: «NULLA PUÒ ESSERE INSERITO NELL'AEROGRAMMA», «RIEN NE PEUT ETRE JOINT À L'AÉROGRAMME».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7033

DECRETO 12 novembre 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Jacopo da Ponte, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979 con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dall'anno 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale e stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1992, con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1992, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo della serie anzidetta da dedicare a Jacopo da Ponte, detto Bassano;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1874 del 15 settembre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato a Jacopo da Ponte, detto Bassano, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 14; colori: policromia ottenuta con tre colori offset ed un colore calcografico; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce un particolare del quadro «Adorazione dei pastori», conservato nel Museo e Galleria Borghese di Roma.

Nella cornice, in alto, è riportata la legenda «JACOPO DA PONTE» e nell'interno della vignetta la scritta «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7034

DECRETO 18 novembre 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Conferenza internazionale sulla nutrizione, nel valore di L. 500.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di un francobollo celebrativo della Conferenza internazionale sulla nutrizione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1874 del 15 settembre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo celebrativo della Conferenza internazionale sulla nutrizione, nel valore di L. 500.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta una figura umana stilizzata nell'atto di alimentarsi, contornata da simboli di sostanze e di elementi chimici contenuti negli alimenti.

Completano la vignetta: l'emblema ufficiale della manifestazione, posto nell'angolo in alto a destra, e la scritta «CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA NUTRIZIONE ROMA - 1992», «ITALIA» e «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7035

DECRETO 18 novembre 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della Giornata della Filatelia, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1875 del 29 settembre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo celebrativo della Giornata della Filatelia, nel valore di L. 750.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 24 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da un volto di donna rappresentato attraverso il disegno degli occhi e della bocca disposti tra le lettere della parola «FILATELIA» riportata su tre righe, al di sopra della quale è posta la dicitura «GIORNATA DELLA».

Completano il francobollo la scritta «HOBBY SENZA ETÀ», «ITALIA» e «750».

Il francobollo è stampato, a titolo sperimentale, oltre che nei modi consueti, anche con il sistema autoadesivo con le medesime caratteristiche, nella tiratura di un milione e duecentocinquantamila esemplari raccolti in libretti da cinque francobolli ciascuno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7036

DECRETO 18 novembre 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 38° Europa Forum Lions Club, nel valore di L. 3.000.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del 38° Europa Forum Lions Club;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1874 del 15 settembre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo celebrativo del 38° Europa Forum Lions Club, nel valore di L. 3.000.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura i confini degli Stati europei con sovrapposta una serie di linee prospettiche convergenti.

Completano il francobollo: l'emblema della «LIONS INTERNATIONAL» e la scritta «38° EUROPA FORUM GENOVA», «1917 LIONS INTERNATIONAL 1992», «ITALIA» e «3.000».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7083

DECRETO 26 novembre 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del Mercato comune europeo, nel valore di L. 600.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1992, di un francobollo celebrativo del Mercato comune europeo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1876 del 20 ottobre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo celebrativo del Mercato comune europeo, nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce gli elementi della bandiera della Comunità europea con l'iniziale «E» di Europa, racchiusa entro le dodici stelle disposte in cerchio, composta dalle bandiere dei dodici Stati membri del Mercato comune europeo.

Tali elementi sono rappresentati su un fondo costituito da un fitto intreccio di linee di colore bleu orientate nelle quattro direzioni del piano.

Sul francobollo è riportata la scritta «MERCATO COMUNE EUROPEO», «600» e «ITALIA».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7041

DECRETO 17 dicembre 1992.

Valore e caratteristiche di un biglietto postale celebrativo di Galileo Galilei, nel valore di L. 700.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di un intero postale celebrativo di Galileo Galilei;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1876 del 20 ottobre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un biglietto postale nel valore di L. 700, celebrativo di Galileo Galilei.

Detto biglietto è stampato in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura nella quale sono raffigurati i quattro più grandi satelliti di Giove, detti «galileiani», per essere stati scoperti dal grande scienziato, ed un astrolabio; la composizione grafica è completata dalla dicitura, riportata su tre righe, «GALILEO GALILEI - 1564-1642» e dalla scritta «ITALIA» e «700».

In basso a sinistra è riprodotta la «Spirale per Galileo» 1992, opera eseguita da Giò Pomodoro per le Celebrazioni Galileiane dell'Università di Padova, con la scritta «CELEBRAZIONI GALILEIANE».

La sezione è completata dalla scritta «BIGLIETTO POSTALE», da tre linee e da riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)» per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in azzurro, su tre righe punteggiate, le indicazioni: «MITTENTE, «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7037

DECRETO 22 dicembre 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicato ai presepi di Caltagirone, nel valore di L. 600.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1992, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ai presepi di Caltagirone;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1878 del 10 novembre 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicato ai presepi di Caltagirone, nel valore di L. 600.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 40 × 30; formato stampa mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

Il francobollo riproduce un presepio, rappresentativo della antica tradizione di Caltagirone, composto dalle figurine in terracotta policroma della Madonna, di San Giuseppe, del Bambino Gesù e di un pastore. La vignetta è completata da un vaso e da un motivo decorativo, posto alla base, quali espressione dell'arte della ceramica caltagironese.

Sul francobollo figura, inoltre, la scritta «NATALE», «I PRESEPI DI CALTAGIRONE», «ITALIA» e «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7038

DECRETO 20 gennaio 1993.

Valore e caratteristiche di sei francobolli e quattro interi postali celebrativi dell'esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, fra l'altro, di francobolli ed interi postali celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1874 del 15 settembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi, nell'anno 1992, sei francobolli nei valori di L. 500, 600, 750, 850, 1200 e 3200, un aerogramma nel valore di L. 850, una cartolina postale per l'estero nel valore di L. 700, una cartolina postale per l'interno nel valore di L. 700 e un biglietto postale nel valore di L. 700, celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92».

Art. 2.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette rappresentano, per il valore di L. 500: la casa di Colombo a Genova nei pressi di Porta Soprana; per il valore di L. 600: la partenza da Palos, venerdì 3 agosto 1492; per il valore di L. 750: la carta raffigurante il primo viaggio di Colombo (1492-1493): Palos, Isole Canarie, San Salvador, Lisbona; per il valore di L. 850: Colombo avvista la terra, 11-12 ottobre 1492; per il valore di L. 1200: lo sbarco a Guanahani, subito ribattezzata da Colombo isola San Salvador; per il valore di L. 3200: l'universalità di Colombo associata ai grandi maestri del Rinascimento: oltre al ritratto di Colombo sono raffigurati «Il corpo umano» di Leonardo, «la Furia» di Michelangelo, il ritratto di Michelangelo in veste di Eraclito tratto dalla «Scuola di Atene» di Raffaello.

Su ciascun francobollo figura la scritta «GENOVA '92 CELEBRAZIONI COLOMBIANE», «ITALIA» ed i rispettivi valori «500», «600», «750», «850», «1200» e «3200».

Art. 3.

L'aerogramma è stampato in offset, su carta bianca opacizzata da 60 grammi per metro quadrato, formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a sinistra, la bandiera italiana stilizzata con la scritta «AEROGRAMME», «PAR AVION», «VIA AEREA»; in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante il trionfo di Colombo a Barcellona, con la presentazione dei nativi e dei prodotti portati dal suo primo viaggio e la dicitura «LA SCOPERTA DELL'AMERICA», «IL PRIMO VIAGGIO 1492-93», «ITALIA» e «850».

In basso a sinistra è raffigurata una cartina del percorso e delle terre esplorate nel primo viaggio, con la scritta «GENOVA '92 CELEBRAZIONI COLOMBIANE». La sezione è completata da quattro righe continue orizzontali, in giallo, per l'indicazione del destinatario.

La sezione centrale reca, in azzurro, le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)» con linee punteggiate.

La sezione inferiore riporta una vignetta raffigurante Cristoforo Colombo come ponte ideale tra il vecchio ed il nuovo mondo rappresentati, da una parte, da una piramide maya-tolteca e dal calendario rituale azteco e, dall'altra, dalla sua casa a Genova con la scritta «CRISTOFORO COLOMBO» e «LA CASA DI COLOMBO A GENOVA».

L'aerogramma è completato dall'avvertenza in rosso impressa sul lembo superiore «Nulla può essere inserito nell'aerogramma», «Rien ne peut être joint à l'aèrogramme».

Art. 4.

La cartolina postale per l'estero è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta d'affrancatura raffigurante Cristoforo Colombo, Grande Ammiraglio del Mare Oceano, con la flotta di diciassette navi con la quale affrontò il secondo viaggio, la scritta «LA SCOPERTA DELL'AMERICA», «IL SECONDO VIAGGIO 1493-95», «ITALIA» e «700». La sezione è completata, in basso a destra, da cinque righe in colore giallo, di cui quattro punteggiate, per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la dicitura: «CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)» accompagnate da tre linee punteggiate; nel secondo, è raffigurata una cartina del percorso e delle terre esplorate nel secondo viaggio, con la scritta «GENOVA '92 CELEBRAZIONI COLOMBIANE».

Art. 5.

La cartolina postale per l'interno è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il recto della cartolina reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta d'affrancatura raffigurante la rivolta a Santo Domingo e il ritorno di Cristoforo Colombo in catene, la scritta «LA SCOPERTA DELL'AMERICA», «IL TERZO VIAGGIO 1498-1500», «ITALIA» e «700»; in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri in colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la dicitura «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)» accompagnate da tre righe punteggiate; nel secondo è raffigurata una cartina del percorso e delle terre esplorate nel terzo viaggio, con la scritta «GENOVA '92 CELEBRAZIONI COLOMBIANE».

Art. 6.

Il biglietto postale è stampato in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 x 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante il naufragio in Giamaica e Cristoforo Colombo negli ultimi anni di vita e la scritta «LA SCOPERTA DELL'AMERICA», «1502-1504», «IL QUARTO VIAGGIO», «ITALIA» e «700».

In basso a sinistra è raffigurata una cartina del percorso e delle terre esplorate nel quarto viaggio, con la dicitura «GENOVA '92 CELEBRAZIONI COLOMBIANE».

La sezione è completata dalla scritta «BIGLIETTO POSTALE», da tre linee e da riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)» per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in azzurro, su tre righe punteggiate, le indicazioni: «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)».

La sezione inferiore riporta una vignetta raffigurante Cristoforo Colombo e diversi personaggi illustri, come espressione dell'Italia delle arti e delle scienze agli inizi del Rinascimento, e la data «1492».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7039

DECRETO 23 giugno 1993.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Animali domestici» dedicati ai gatti.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dall'anno 1993, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Animali domestici»;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare, nell'anno 1993, quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie di gatti;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1887 del 30 marzo 1993,

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1993, quattro francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica «Animali domestici» dedicati ai gatti ed in particolare al gatto di razza Europea, al gatto Persiano bianco, al gatto di razza Devon Rex e al gatto di razza Maine Coon, nel valore di L. 600 per ciascun soggetto.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

I francobolli dedicati al gatto di razza Europea e al gatto Persiano bianco hanno: formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼. I francobolli dedicati al gatto di razza Devon Rex e al gatto di razza Maine Coon hanno: formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14.

Le quattro vignette rappresentano i seguenti soggetti: gatto di razza Europea; gatto Persiano bianco, gatto di razza Devon Rex e gatto di razza Maine Coon.

Completano le vignette la scritta «ITALIA», il valore «600» e rispettivamente la denominazione della razza del gatto raffigurato in ogni singola vignetta: «EUROPEO», «PERSIANO BIANCO», «DEVON REX» e «MAINE COON».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

93A7040

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 dicembre 1993

Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l'art. 28, comma 1, il quale prevede che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;

Visto il comma 3 del medesimo art. 28 della legge n. 10/1991, il quale prevede che la predetta documentazione debba essere compilata secondo modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 37, comma 2, della medesima legge n. 10/1991 secondo cui i decreti ministeriali di cui al predetto titolo II entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Ritenuto di dover approvare schemi tipo per la compilazione delle predette relazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i modelli tipo per la compilazione della relazione di cui all'art. 28 della legge n. 10/1991 secondo gli schemi di cui agli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto, differenziati per le seguenti tipologie:

a) opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici (con riferimento all'intero sistema edificio-impianto termico);

b) opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici;

c) sostituzione di generatori di calore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro SAVONA

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA ED ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.
OPERE RELATIVE AD EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O A RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI

Nota di contenuto generale: Nel presente Allegato, quando non diversamente specificato, per "legge" si intende la legge 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, e per "regolamento" si intende, il d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 242 del 17 ottobre 1993. La terminologia utilizzata trova riferimento nelle definizioni riportate agli articoli 1, 5 e 8 del regolamento stesso mentre per il termine "ristrutturazione degli edifici" si deve far riferimento alla definizione riportata nell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

a) INFORMAZIONI GENERALI

- Comune di ....
- Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere) .... sito in (specificare l'ubicazione o in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al N.C.T.)
- Concessione edilizia n. ..... del ....
- Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'art. 3 del regolamento; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie
- Numero delle unità abitative
- Committente (i)
- Progettista (i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio
- Direttore (i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio
- Indicare se l'edificio (o il complesso degli edifici) rientra o meno tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia previste dall'art. 5 comma 15 del regolamento
- Indicare se l'edificio (o il complesso di edifici) rientra nella disciplina di cui all'art. 4 comma 1 della legge (edilizia sovvenzionata e convenzionata, edilizia pubblica e privata) o nella disciplina di cui all'art. 4 comma 2 (autorizzazioni, concessione e contributi per la realizzazione di opere pubbliche), della legge stessa
- Consistenza demografica del comune.

b) FATTORI TIPOLOGICI DI EDIFICIO (O COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

- Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali
- Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare
- Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

c) PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

- Gradi giorno della zona d'insediamento, determinati in base al regolamento
- Temperatura minima di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti.

d) DATI TECNICO COSTRUTTIVI DI EDIFICIO (O COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

- Volume degli ambienti climatizzati (V) al lordo delle strutture che li delimitano, espresso in m^3
- Superficie esterna (S) che delimita il volume (V) espressa in m^2.
- Rapporto S/V
- Massa efficace dell'involucro edilizio espressa in kg/m^2
- Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni (secondo norma UNI 7979)
- Valori di progetto della temperatura e della umidità interna.

e) DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI

Per ciascun impianto termico dell'edificio o del complesso di edifici devono essere forniti:

Descrizione generale dell'impianto termico contenente i seguenti elementi, ove applicabili:

- tipologia (esempi: vedi nota 1)
- sistemi di generazione (esempi: vedi nota 2)
- sistemi di termoregolazione (esempi: vedi nota 3)
- sistemi di contabilizzazione dell'energia termica
- sistemi di distribuzione del vettore termico (esempi: vedi nota 4)
- sistemi di ventilazione forzata: tipologie

- sistemi di accumulo termico: tipologie
- sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria
- durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore (gradi francesi), per potenza installata maggiore o uguale a 350 kW.

Schema funzionale dell'impianto con dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori e delle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione. **Lo schema funzionale deve riportare una tabella riassuntiva delle apparecchiature con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e prestazionali.**

I dati descrittivi e prestazionali, che sono di seguito indicati, possono in alternativa essere riportati anche in tabelle a parte.

Specifiche dei generatori di energia:
Per gli impianti termici utilizzanti generatori di calore convenzionali per la climatizzazione invernale o per la produzione d'acqua calda sanitaria, indicare per ogni singolo generatore di calore:
- fluido termovettore
- valore nominale della potenza termica utile - Pn (kW)
- rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) a Pn:
  - - valore di progetto (%)
  - - valore minimo prescritto dal regolamento (%)
- rendimento termico utile (o di combustione per i generatori ad aria calda) al 30% Pn:
  - - valore di progetto (%)
  - - valore minimo prescritto dal regolamento (%)
- combustibile utilizzato

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad es.: macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, collettori solari, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore devono essere fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico:
- Tipo di conduzione previsto in sede di progetto:
  - - continuo con attenuazione notturna
  - - intermittente.
- Sistema di telegestione dell'impianto termico (se esistente)

-- descrizione sintetica delle funzioni.

- Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati):
  -- centralina climatica:
    --- descrizione sintetica delle funzioni
    --- numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 h
  -- organi di attuazione (ad es. valvole a 3 vie):
    --- descrizione sintetica delle funzioni.
- Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari:
  -- n. di apparecchi
  -- descrizione sintetica delle funzioni
  -- numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 h.
- Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali (5) (o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi):
  -- n. di apparecchi
  -- descrizione sintetica dei dispositivi.

Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari servite da impianto termico centralizzato:
- n. di apparecchi
- descrizione sintetica del dispositivo.

Qualora il progetto dell'impianto termico non preveda l'installazione di dispositivi di contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari, devono essere chiaramente descritti ed illustrati con schemi gli elementi che consentono la predisposizione all'adozione di tali contabilizzatori (come prescritto dal comma 6, art. 26 della legge).

Terminali di erogazione dell'energia termica; per ciascun gruppo di terminali dello stesso modello e della stessa potenza indicare:
- n. di apparecchi (quando applicabile)
- tipo (esempi: radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti integrati nei solai)
- potenza termica nominale (quando applicabile).

Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione; descrizione e caratteristiche principali. (dimensionamento secondo norma tecnica UNI 9615)

Sistemi di trattamento dell'acqua (6):
- tipo di trattamento.

Per altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale, non rientranti tra quelli indicati ai punti precedenti, devono essere fornite le specifiche normalmente utilizzate per caratterizzare le apparecchiature e i sistemi stessi.

f) PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

(I riferimenti di calcolo sono indicati nei regolamenti di attuazione della legge e nelle norme tecniche ivi richiamate, i valori di seguito riportati devono coincidere con quelli del progetto delle opere edili e dell'impianto termico)

- Caratteristiche termiche e igrometriche dei componenti opachi dell'involucro edilizio (utilizzare fac-simile di TAB. 1)
- Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio (utilizzare fac-simile di TAB. 2)
- Trasmittanza termica (K) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti (anche se su piani sovrapposti). Indicare il valore massimo della trasmittanza termica risultante dal progetto (W/m^2 °C) e indicare a quale elemento si riferisce

- coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione (Cd) in W/m^3 °C
  - -- valore di progetto
  - -- valore massimo consentito dalle norme regolamentari vigenti

- numero di volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 h, espresso in h^{-1}) (specificare per le diverse zone)
  - -- valore di progetto (derivante dal calcolo secondo normativa UNI)
  - -- valore minimo imposto da norme specifiche se esistenti (per es. derivante da norme igieniche o sanitarie)

- portata dell'aria di ricambio (G), espressa in m^3/h (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata)
- portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)
- rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)

- valore dei rendimenti medi stagionali di progetto:
  - -- rendimento di produzione %
  - -- rendimento di regolazione %
  - -- rendimento di distribuzione %

-- rendimento di emissione %

- valore del rendimento globale médio stagionale:
  -- valore di progetto %
  -- valore minimo imposto dal regolamento %

- fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN), espresso in kJ/m^3GG (7)
  -- valore di progetto **(indicare obbligatoriamente la metodologia UNI adottata)**
  -- valore limite (FEN_{lim}) (art. 8 c.7 del regolamento)

g) SPECIFICI ELEMENTI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DAL REGOLAMENTO

Come prescritto dal regolamento devono essere specificatamente indicate e adeguatamente motivate nei termini indicati nel regolamento stesso, eventuali deroghe alle seguenti prescrizioni:
- temperatura massima ammessa negli ambienti
- produzione centralizzata mediante generatori di calore separati per la climatizzazione invernale e per l'acqua calda sanitaria
- adozione di dispositivi di regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o zone.

h) VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
(da fornire solo nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico).

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge).
Per ogni tecnologia devono essere indicati almeno i seguenti elementi (8):
- tipo di tecnologia (esempio: cogenerazione di energia termica ed elettrica; pompa di calore)
- investimento aggiuntivo rispetto a tecnologia convenzionale in condizioni di parità d'uso
- tempo di ritorno semplice dell'investimento aggiuntivo (anni)
- eventuali elementi tecnici che ostano all'applicazione della tecnologia.

i) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (per quanto applicabile)

- N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali
- N. .... prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare
- N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari
- N. .... schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del punto e)
- N. .... tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche e igrometriche dei componenti opachi dell'involucro edilizio (fac-simile TAB. 1)
- N. .... tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio (fac.simile TAB. 2)
- Altri eventuali allegati.

1) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ....
(indicare nome e cognome)

iscritto a ....
(Indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonchè provincia, numero dell'iscrizione).
(In caso di dichiarazione sottoscritta da più progettisti indicare i nominativi e i relativi estremi di iscrizione per ciascuno di essi)

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 34 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

dichiara

sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991 n. 10 e nei suoi regolamenti attuativi, in particolare (specificare in relazione al tipo di opere quali dei seguenti regolamenti risultano applicabili):

a1) decreto del Presidente della Repubblica, attuativo dell'art. 4 comma 1, relativo ai criteri generali tecnico-costruttivi e alle tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata (qualora vigente);

a2) decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attuativo dell'art. 4 comma 2, relativo al rilascio della autorizzazioni, alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche (qualora vigente);

a3) decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, relativo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data   Il progettista

....
(timbro e firma)

NOTE ALLEGATO A

(1) *Esempi di tipologie di impianti termici*: impianto termico centralizzato per riscaldamento ambienti, oppure per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria; impianto termico centralizzato per la climatizzazione estate-inverno con controllo termoigrometrico degli ambienti climatizzati; impianti termici per singole unità immobiliari destinati al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria;

(2) *Esempi di sistemi di generazione*: generatore di calore ad acqua calda centralizzato alimentato a metano, complesso di cogenerazione di energia termica ed elettrica installato presso l'edificio, sistema cogenerativo urbano o di quartiere, pompe di calore elettriche aria-acqua per climatizzazione delle singole unità immobiliari;

(3) *Esempi di sistemi di termoregolazione*: gruppo di termoregolazione in centrale termica, pilotato dalla temperatura esterna ed operante sulla temperatura dell'acqua in uscita del generatore di calore, il gruppo è dotato di programmatore che consente la regolazione della temperatura ambiente su due livelli nell'arco delle 24 h; sistema di termoregolazione di una singola unità immobiliare, pilotato dalla temperatura media rilevata da 3 sonde di temperatura poste in 3 ambienti diversi, il sistema è dotato di programmatore che consente l'accensione e lo spegnimento automatico sino a 14 volte nell'arco di una settimana e la regolazione della temperatura media degli ambienti su 2 livelli nell'arco delle 24 h; valvole termostatiche da radiatore pilotate da sensore termico inserito nella testa dell'apparecchio;

(4) *Esempi di sistemi di distribuzione del vettore termico*: distribuzione orizzontale monotubo con corpi scaldanti in serie; impianto dotato di collettori complanari con tubazioni di andata e ritorno per ogni singolo corpo scaldante; impianto a circolazione forzata con distribuzione a colonne montanti;

(5) Si ricorda che l'adozione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o zone è raccomandata in ogni caso, mentre è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese (art. 7 del regolamento). L'eventuale mancata adozione di detti dispositivi deve pertanto essere giustificata nella presente relazione tecnica.

(6) Si ricorda che per impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW è obbligatoria l'applicazione della norma tecnica UNI 8065 relativa al trattamento dell'acqua, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa.

(7) Per impianti termici con climatizzazione estate-inverno il FEN va indicato esclusivamente per la funzione di climatizzazione invernale, quindi riferito all'energia richiesta durante la stagione di riscaldamento convenzionalmente fissata come indicato al comma 1 dell'art. 8 del regolamento.

(8) Si ricorda che, per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, il regolamento prescrive la valutazione dell'applicabilità di specifiche tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili per specifiche categorie di edifici, senza che peraltro tale prescrizione esoneri il progettista da valutare la possibilità di ricorso ad altre tecnologie da lui ritenute valide.

TAB. 1 (pag.1 di 2) facente parte dell'ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO.

TIPO DI STRUTTURA (*)

CODICE STRUTTURA [ ]

N.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno verso l'esterno)	s [m]	λ [W/mK]	C [W/m²K]	ρ [Kg/m³]	δax10¹² [kgmsPa]	δux10¹² [kgmsPa]	R [m²K/W]
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA [ ] RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA (**) [ ]

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA [ ] RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA (**) [ ]

SPESSORE TOTALE [ ] **TRASMITTANZA TOTALE (***)** [ ] **RESISTENZA TERMICA TOTALE** [ ]

LEGENDA

s	Spessore dello strato
λ	Conduttivita' termica del materiale
C	Conduttanza unitaria
ρ	Massa volumica
δax10¹²	Permeabilita' al vapore nell'intervallo di umidita' relativa 0-50%
δux10¹²	Permeabilita' al vapore nell'intervallo di umidita' relativa 50-95%
R	Resistenza termica dei singoli strati
(*)	Specificare il tipo di struttura .(Es: Parete verticale esterna ,solaio piano superiore ,etcc..)
(**)	Inverso delle conduttanze unitarie superficiali
(***)	Inverso della resistenza termica totale

TAB. 1 (pag.2 di 2) facente parte dell'ALLEGATO A

VERIFICA IGROMETRICA

CONDIZIONI AL CONTORNO

CONDIZIONE	Ti [K]	Pi [Pa]	Te [K]	Pe [Pa]
INVERNALE				
ESTIVA				

☐ La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a ΔP [Pa]: ☐

☐ La struttura e' soggetta a fenomeni di condensa , la quantita' stagionale di condensato e' pari a ....kg/m², tale quantita' puo' rievaporare durante la stagione estiva.

☐ La struttura non e' soggetta a fenomeni di condensa superficiale.La differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale e' pari a ΔP [Pa]: ☐

LEGENDA

Ti Temperatura interna
Te Temperatura esterna
Pi Pressione parziale interna
Pe Pressione parziale esterna

TAB. 2 facente parte dell'ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO.

TIPO DI COMPONENTE (*)

CODICE COMPONENTE [ ]

DESCRIZIONE	A_g [m²]	A_f [m²]	L_g [m]	K_g [W/m²K]	K_f [W/m²K]	k_l [W/mK]	K_w [W/m²K]
SERRAMENTO SINGOLO							
DOPPIO SERRAMENTO E/O							
COMBINATO							

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA (**)		CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA	
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA (**)		CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA	
RESISTENZA TERMICA TOTALE (***)		**TRASMITTANZA TOTALE**	

LEGENDA

- A_g Area del vetro
- A_f Area del telaio
- L_g Lunghezza della superficie vetrata
- K_g Trasmittanza termica dell'elemento vetrato
- K_f Trasmittanza termica del telaio
- k_l Trasmittanza lineica (nulla in caso di singolo vetro)
- K_w Trasmittanza termica totale del serramento
- (*) Specificare il tipo di serramento, i materiali etcc..
- (**) Inverso delle conduttanze unitarie superficiali
- (***) Inverso della trasmittanza termica totale

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA ED ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.
OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI DI NUOVA INSTALLAZIONE IN EDIFICI ESISTENTI E OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

Nota di contenuto generale: Nel presente Allegato, quando non diversamente specificato, per "legge" si intende la legge 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, e per "regolamento" si intende il d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 242 del 17 ottobre 1993. La terminologia utilizzata trova riferimento nelle definizioni riportate agli articoli 1, 5 e 8 del regolamento stesso.

a) INFORMAZIONI GENERALI

Comune di ....

- Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere) .... sito in ......
  o in alternativa censito al N.C.U. (riportare gli estremi)
- Classificazione dell'edificio (o della unità immobiliare) in base alla categoria di cui all'art. 3 del regolamento; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie
- Numero delle unità abitative
- Committente
- Progettista (i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio
- Direttore dei lavori (i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio.

b) PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

- Gradi giorno della zona d'insediamento, determinati in base al regolamento
- Temperatura minima di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti.

c) DATI TECNICO COSTRUTTIVI DI EDIFICIO (O COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

- Volume degli ambienti climatizzati (V) al lordo delle strutture che li delimitano espresso in m^3
- Superficie esterna (S) che delimita il volume (V) espressa in m^2
- Rapporto S/V
- Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni (secondo norma UNI 7979) (1)
- Valori di progetto della temperatura e dell'umidità interna.

d) DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI

Per ciascun impianto termico devono essere forniti:

Descrizione generale dell'impianto termico contenente i seguenti elementi, ove applicabili:

- tipologia (esempi: vedi nota 2)
- sistemi di generazione: (esempi: vedi nota 3)
- sistemi di termoregolazione (esempi: vedi nota 4)
- sistemi di contabilizzazione dell'energia termica
- sistemi di distribuzione del vettore termico (esempi: vedi nota 5)
- sistemi di ventilazione forzata: tipologie
- sistemi di accumulo termico: tipologie
- sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria
- durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore (gradi francesi), per potenza installata maggiore o uguale a 350 kW.

Schema funzionale dell'impianto con dimensionamento delle reti di distribuzione dei fluidi termovettori e delle apparecchiature e con evidenziazione dei dispositivi di regolazione e contabilizzazione. **Lo schema funzionale deve riportare una tabella riassuntiva delle macchine con le loro caratteristiche funzionali e di tutti i componenti rilevanti ai fini energetici con i loro dati descrittivi e prestazionali.**

I dati descrittivi e prestazionali, che sono di seguito indicati, possono in alternativa essere riportati anche in tabelle a parte.

Specifiche dei generatori di energia:

Per gli impianti termici utilizzanti generatori di calore convenzionali per la climatizzazione invernale o per la produzione d'acqua calda sanitaria, indicare per ogni singolo generatore di calore:

- fluido termovettore
- valore nominale della potenza termica utile - Pn (kW)

- rendimento termico utile (o di combustione per generatori di ad aria calda) a Pn:
  - - valore di progetto (%)
  - - valore minimo prescritto dal regolamento (%)
- rendimento termico utile (o di combustione per i generatori ad aria calda) al 30% Pn:
  - - valore di progetto (%)
  - - valore minimo prescritto dal regolamento (%)
- combustibile utilizzato.

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad es.: macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, collettori solari, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore devono essere fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico:

- Tipo di conduzione previsto in sede di progetto:
  - - continuo con attenuazione notturna
  - - intermittente
- Sistema di telegestione dell'impianto termico (se esistente)
  - - descrizione sintetica delle funzioni
- Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati):
  - - centralina climatica:
    - - - descrizione sintetica delle funzioni
    - - - numero di livelli di programmazione nelle 24 h
  - - organi di attuazione (ad es. valvole a 3 vie):
    - - - descrizione sintetica delle funzioni.
- Regolatori climatici delle singole unità immobiliari:
  - - n. di apparecchi
  - - descrizione sintetica delle funzioni
  - - numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 h.
- Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali (6) (o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi):
  - - n. di apparecchi
  - - descrizione sintetica dei dispositivi.

Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari servite da impianto termico centralizzato:

- n. di apparecchi
- descrizione sintetica del dispositivo.

Qualora il progetto dell'impianto termico non preveda l'installazione di dispositivi di contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari, devono essere chiaramente descritti ed illustrati con schemi gli elementi di predisposizione che consentono l'adozione di tali contabilizzatori (come prescritto dal comma 6, art. 26 della legge).

Terminali di erogazione dell'energia termica; per ciascun gruppo di terminali dello stesso modello e della stessa potenza, indicare:
- n. di apparecchi (quando applicabile)
- tipo (esempi: radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti integrati nei solai)
- potenza termica nominale (quando applicabile).

Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione; descrizione e caratteristiche principali. (dimensionamento secondo norma tecnica UNI 9615)

Sistemi di trattamento dell'acqua (7):
- tipo di trattamento.

Per altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale, non rientranti tra quelli indicati ai punti precedenti, devono essere fornite le principali specifiche normalmente utilizzate per caratterizzare le apparecchiature e i sistemi stessi.

e) PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

(I riferimenti di calcolo sono indicati nei regolamenti di attuazione della legge e nelle norme tecniche ivi richiamate, i valori di seguito riportati devono coincidere con quelli del progetto delle opere edili e dell'impianto termico)

- coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione (Cd) in W/m^3 °C (8)

- numero di volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 h, espresso in h^{-1})

(specificare per le diverse zone)

-- valore di progetto (derivante dal calcolo secondo normativa UNI)

-- valore minimo imposto da norme specifiche se esistenti (per es. derivanti da norme igieniche o sanitarie)

- portata dell'aria di ricambio (G), espressa in m^3/h (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata)

- portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)
- rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)

- valore dei rendimenti medi stagionali di progetto:
  - - rendimento di produzione %
  - - rendimento di regolazione %
  - - rendimento di distribuzione %
  - - rendimento di emissione %

- valore del rendimento globale medio stagionale:
  - - valore di progetto %
  - - valore minimo imposto dal regolamento %

- fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN), espresso in kJ/m^3GG (9)
  - - valore di progetto (**indicare obbligatoriamente la metodologia UNI adottata**)
  - - valore limite (FEN_{lim}) (art. 8 c.7 del regolamento)

f) SPECIFICI ELEMENTI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DAL REGOLAMENTO

Come prescritto dal regolamento devono essere specificatamente indicate e adeguatamente motivate nei termini indicati nel regolamento stesso, eventuali deroghe alle seguenti prescrizioni:
- temperatura massima ammessa negli ambienti
- produzione centralizzata mediante generatori di calore separati per la climatizzazione invernale e per l'acqua calda sanitaria.

g) VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

(da fornire solo nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico).

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge).

Per ogni tecnologia devono essere indicati almeno i seguenti elementi (10):
- tipo di tecnologia (esempio: cogenerazione di energia termica ed elettrica; pompa di calore)
- investimento aggiuntivo rispetto a tecnologia convenzionale in condizioni di parità d'uso
- tempo di ritorno semplice dell'investimento aggiuntivo (anni)
- eventuali elementi tecnici che ostano all'applicazione della tecnologia.

h) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (per quanto applicabile)
- N. ... schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del punto d)
- Altri eventuali allegati.

i) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ....
(indicare nome e cognome)

iscritto a ....
(Indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonchè provincia, numero dell'iscrizione).
(In caso di dichiarazione sottoscritta da più progettisti indicare i nominativi e i relativi estremi di iscrizione per ciascuno di essi)

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 34 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

dichiara

sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991 n. 10 e nei suoi regolamenti attuativi in particolare:
- decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, relativo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

b) i dati e le informazioni contenute nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data Il progettista

....
(timbro e firma)

NOTE ALLEGATO B

(1) Qualora in occasione dell'installazione dell'impianto termico siano stati effettuati interventi che abbiano determinato variazioni della classe di permeabilità dell'aria dei serramenti esterni; fare riferimento alla situazione dopo modifica.

(2) *Esempi di tipologie di impianti termici*: impianto termico centralizzato per riscaldamento ambienti, oppure per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria; impianto termico centralizzato per la climatizzazione estate-inverno con controllo termoigrometrico degli ambienti climatizzati; impianti termici per singole unità immobiliari destinati al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria;

(3) *Esempi di sistemi di generazione*: generatore di calore ad acqua calda centralizzato alimentato a metano, complesso di cogenerazione di energia termica ed elettrica installato presso l'edificio, sistema cogenerativo urbano o di quartiere, pompe di calore elettriche aria-acqua per climatizzazione delle singole unità immobiliari;

(4) *Esempi di sistemi di termoregolazione*: gruppo di termoregolazione in centrale termica, pilotato dalla temperatura esterna ed operante sulla temperatura dell'acqua in uscita del generatore di calore, il gruppo è dotato di programmatore che consente la regolazione della temperatura ambiente su due livelli nell'arco delle 24 h; sistema di termoregolazione di una singola unità immobiliare, pilotato dalla temperatura media rilevata da 3 sonde di temperatura poste in 3 ambienti diversi, il sistema è dotato di programmatore che consente l'accensione e lo spegnimento automatico sino a 14 volte nell'arco di una settimana e la regolazione della temperatura media degli ambienti su 2 livelli nell'arco delle 24 h; valvole termostatiche da radiatore pilotate da sensore termico inserito nella testa dell'apparecchio;

(5) *Esempi di sistemi di distribuzione del vettore termico*: distribuzione orizzontale monotubo con corpi scaldanti in serie; impianto dotato di collettori complanari con tubazioni di andata e ritorno per ogni singolo corpo scaldante; impianto a circolazione forzata con distribuzione a colonne montanti;

(6) Si ricorda che l'adozione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o zone è raccomandata in ogni caso, mentre è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese (art. 7 del regolamento). L'eventuale mancata adozione di detti dispositivi deve pertanto essere giustificata nella presente relazione tecnica.

(7) Si ricorda che per impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW è obbligatoria l'applicazione della norma tecnica UNI 8065 relativa al trattamento dell'acqua, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa.

(8) I valori dei C_d da indicare sono quelli relativi allo stato dell'edificio all'atto della installazione o ristrutturazione dell'impianto termico. Si ricorda che tali valori devono risultare non inferiori a quelli prescritti all'epoca della costruzione dell'edificio stesso.

(9) Per impianti termici con climatizzazione estate inverno il FEN va indicato esclusivamente per la funzione di climatizzazione invernale e quindi riferito all'energia richiesta durante la stagione di riscaldamento convenzionalmente fissata come indicato al comma 1 dell'art. 8 del regolamento.

(10) Si ricorda che, per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, il regolamento prescrive la valutazione dell'applicabilità di specifiche tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili per specifiche categorie di edifici, senza che peraltro tale prescrizione esoneri il progettista da valutare la possibilità di ricorso ad altre tecnologie da lui ritenute valide.

ALLEGATO *C*

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA.
OPERE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 35 kW

Nota di contenuto generale: Nel presente Allegato, quando non diversamente specificato, per "legge" si intende la legge 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, e per "regolamento" si intende il d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 242 del 17 ottobre 1993. La terminologia utilizzata trova riferimento nelle definizioni riportate agli articoli 1, 5 e 8 del regolamento stesso.

a) INFORMAZIONI GENERALI

- Comune di ....
- Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere) .... sito in ....
  o in alternativa nel terreno censito al N.C.U. (riportare gli estremi)
- Classificazione dell'edificio (o dell'unità immobiliare) in base alla categoria di cui all'art. 3 del regolamento; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie
- Numero delle unità abitative
- Committente
- Progettista (i).

b) SPECIFICHE DEI GENERATORI DI CALORE DA SOSTITUIRE
(situazione precedente l'intervento)
Le specifiche da indicare per ogni singolo gruppo termico sono:

- fluido termovettore
- valore nominale della potenza termica utile - Pn (kW)
- rendimento termico utile (o di combustione) a Pn - valore dichiarato.

c) SPECIFICHE DEI GENERATORI DI CALORE DA INSTALLARE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI
(situazione dopo l'intervento)
Le specifiche da indicare per ogni singolo gruppo termico sono:

- costruttore
- modello

- fluido termovettore
- valore nominale della potenza termica utile - Pn (kW)
- rendimento termico utile (o di combustione per generatori di ad aria calda) a Pn
  - -- valore dichiarato o certificato (%)
  - -- valore minimo prescritto dal regolamento (%)
- rendimento termico utile (o di combustione per i generatori ad aria calda) al 30% Pn
  - -- valore dichiarato o certificato (%)
  - -- valore minimo prescritto dal regolamento (%)
- combustibile utilizzato.

d) VOLUMETRIA LORDA RISCALDATA
Per ogni gruppo termico da installare in sostituzione di uno esistente indicare la volumetria lorda riscaldata espressa in m^3

e) RENDIMENTO DI PRODUZIONE MEDIO STAGIONALE
(situazione dopo l'intervento)
- valore di progetto (%)
- valore minimo imposto dal regolamento (%).

f) OPERE AGGIUNTIVE: se la sostituzione dei generatori di calore è accompagnata da altri interventi ad essa più o meno collegati, (ad esempio: modifica o sostituzione dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, modifica o sostituzione dei sistemi di regolazione dell'impianto termico), le opere relative a detti interventi devono essere descritte e le specifiche dei componenti devono essere riportate con riferimento alla situazione dopo l'intervento, seguendo per quanto possibile le indicazioni riportate nell'allegato B.

g) EVENTUALI SPECIFICHE MOTIVAZIONI DI NATURA TECNICA O ECONOMICA che, nel caso la potenza nominale superi i 350 kW, sostanziano l'impedimento alla ripartizione della potenza stessa in due o più generatori di calore (v. art. 5 comma 5 del regolamento).

h) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ....
(indicare nome e cognome)

iscritto a ....
(Indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonchè provincia, numero dell'iscrizione).

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 34 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10

dichiara

sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991 n. 10 e nei suoi regolamenti attuativi ed in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, relativo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

b) i dati e le informazioni contenute nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Data

Il progettista
....
(timbro e firma)

93A7084

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 18 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel vigente art. 60, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in filosofia è aggiunto l'insegnamento complementare: pedagogia sperimentale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 20 ottobre 1993

Il rettore: SCHMID

93A7086

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 24 settembre 1993, n. 94/93.

Assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici - Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 42.

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione - Ispettorati regionali e provinciali del lavoro

e, p.c.:

Al Dipartimento della funzione pubblica

1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» all'art. 42 ha dettato norme sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette che innovano profondamente il sistema delle assunzioni dei soggetti suindicati presso le amministrazioni ed enti pubblici.

Il primo comma dell'art. 42 prevede, infatti, che le assunzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro pubblici avvengano "... per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ...".

Successivamente con circolare n. 7/93 del 5 marzo 1993 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, ha dettato gli indirizzi applicativi delle disposizioni in materia di assunzioni pubbliche nel corso del 1993 e, relativamente alla norma dell'art. 42, ha indicato l'opportunità di utilizzare, per ciò che riguarda la disciplina della selezione, procedure analoghe a quelle di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

La scrivente, pertanto, ritiene che si possa fare riferimento alle istruzioni a suo tempo emanate in materia di avviamenti a selezione ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione, in quanto compatibili con la particolare disciplina del collocamento obbligatorio.

Si indicano di seguito le modalità applicative della norma in esame.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

2.1. Destinatari della norma sono le amministrazioni pubbliche, le aziende ed enti pubblici di cui agli articoli 1 e 12 della legge n. 482/1968.

2.2. Le assunzioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni.

2.3. Limite di età.

Si è posto il problema se per le assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici debbano essere applicate le disposizioni di carattere generale di cui alla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che prevedono che il limite massimo di età per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni non può superare i 45 anni, anche in caso di cumulo di benefici.

Al riguardo si ritiene che — considerato che la disciplina del collocamento obbligatorio è regolata da norme speciali — i soggetti protetti, per l'accesso ai posti riservati, abbiano diritto a beneficiare del maggior limite di età di 55 anni previsto dalla legge n. 482/1968; pertanto fino alla stessa età di 55 anni debbono essere inseriti nelle graduatorie per l'assunzione presso i datori di lavoro pubblici.

3. MODALITA DI APPLICAZIONE.

3.1. *Iscrizioni negli elenchi.*

3.1.1. Gli uffici provinciali provvederanno ad acquisire, con le modalità ritenute più idonee, le dichiarazioni dei lavoratori protetti relative alle qualifiche per le quali intendono essere avviati presso le pubbliche amministrazioni (fino ad un massimo di tre), nonché tutti gli altri elementi necessari per la formazione delle graduatorie.

3.1.2. Ogni ufficio provinciale del lavoro predispone apposite graduatorie per i soggetti appartenenti alle categorie protette da utilizzare per gli avviamenti presso Amministrazioni, aziende ed enti pubblici.

4. GRADUATORIA.

4.1. Appare utile che per la formazione delle graduatorie vengano applicati criteri uniformi da parte di tutti gli uffici provinciali. A tal fine appare opportuno adottare i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, dettante norme per l'applicazione della disciplina dell'art. 16 della legge n. 56/1987, con esclusione del coefficiente del 10% previsto per le province con tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale. Tale esclusione appare giustificata dal fatto che l'avviamento avviene solo su base provinciale.

Peraltro per rispondere a specifiche esigenze proprie della provincia, si ritiene che ogni ufficio provinciale possa prevedere ulteriori criteri, considerato che il sistema generale della legge n. 482/1968 consente che le graduatorie possano essere adeguate alle situazioni locali.

4.2. Inoltre si ritiene necessario che tra gli elementi comuni che concorrono alla formazione delle graduatorie figuri anche il grado della invalidità, considerato che anche la precedente normativa (art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67) aveva posto come criterio di precedenza ai fini delle assunzioni presso i datori di lavoro pubblici il maggior grado di invalidità.

A tal fine, il punteggio risultante dal computo degli elementi base di cui più sopra si è detto, andrà ridotto sulla base delle fasce di invalidità, come indicato nell'allegata tabella 1.

4.3. Le graduatorie hanno validità annuale e sono formate dagli uffici provinciali alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Alla stessa data sono riferiti i punteggi complessivi, che possono essere modificati nelle stesse ipotesi previste per le graduatorie formate per l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/1987.

Le graduatorie sono pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Al riguardo appare utile sottolineare che la formazione delle graduatorie si basa su elementi non discrezionali e naturalmente gli eventuali errori materiali che dovessero verificarsi possono essere corretti dallo stesso ufficio provinciale in sede di autotutela, anche su segnalazione dei diretti interessati.

Si ritiene che le graduatorie debbano essere pubbliche, atteso che deve prevalere il principio della trasparenza dell'attività amministrativa ogni qualvolta non vi sia contrasto con la tutela dell'interesse alla riservatezza.

4.4. In merito al calcolo del punteggio relativo all'anzianità di iscrizione, si ritiene utile far presente che occorre far riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

5. MODALITÀ DI AVVIAMENTO A SELEZIONE

5.1. Considerato il carattere provinciale della disciplina del collocamento obbligatorio, le richieste per l'avviamento a selezione da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.

5.2. Le richieste, che devono essere limitate alle effettive carenze dell'ente, sono pubbliche e devono indicare, oltre agli altri elementi già individuati per la procedura relativa all'avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, anche la categoria di appartenenza dei soggetti protetti.

Si ritiene utile far presente che per l'individuazione delle qualifiche a basso contenuto professionale occorre far riferimento a quanto stabilito dalle commissioni regionali per l'impiego.

5.3. Qualora non siano disponibili lavoratori in possesso delle qualifiche richieste, l'ufficio provinciale, sentito l'ente interessato, avvia a selezione lavoratori in

possesso di qualifiche equipollenti. Inoltre appare utile rilevare che in caso di mancanza di lavoratori con la qualifica richiesta non appare possibile il reperimento in altre province, considerato il carattere provinciale del collocamento obbligatorio.

5.4. Sempre in applicazione del principio della trasparenza dell'attività amministrativa, si ritiene che anche gli atti di avviamento a selezione debbano essere pubblici.

5.5. In merito all'individuazione delle qualifiche che gli enti pubblici devono richiedere agli uffici provinciali del lavoro, si rimanda a quanto disposto con la circolare n. 29/89 del 4 aprile 1989, applicativa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni.

5.6. Anche per quanto riguarda i criteri per l'avviamento a selezione si rinvia alle istruzioni di cui alle circolari applicative dell'art. 16 della legge n. 56/1987, in quanto compatibili.

6. SELEZIONE.

In relazione alle modalità della selezione che viene effettuata da parte degli enti pubblici, si rimanda a quanto stabilito nella circolare n. 7/93 del 5 marzo 1993 del Dipartimento della funzione pubblica. Peraltro si ritiene utile far presente che in sede di selezione di lavoratori invalidi, l'idoneità al lavoro deve essere verificata tenendo conto dei criteri generali in materia, secondo i quali l'invalido, pur dovendo risultare idoneo a svolgere le mansioni per le quali deve essere assunto, può offrire prestazioni ridotte, rispetto ai soggetti non invalidi, a causa della propria minorazione.

7. RINUNCIA.

In caso di rinuncia all'avviamento a selezione senza giustificato motivo, la commissione provinciale, in base ai poteri che la legge le attribuisce in materia, può stabilire criteri generali che prevedano eventuali penalizzazioni nel punteggio di graduatoria degli interessati.

8. ACCERTAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE.

8.1. Considerato che lo stato di invalidità è uno degli elementi che concorre con gli altri alla formazione delle graduatorie, si ritiene che — in analogia a quanto prevedeva l'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67 — le visite di controllo della permanenza dello stato invalidante devono essere effettuate nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il loro grado di invalidità.

Pertanto l'ente pubblico interessato, prima di procedere all'assunzione degli invalidi che hanno superato la prova selettiva, deve richiedere all'ufficio provinciale del lavoro che venga disposta l'effettuazione della visita di controllo.

8.2. Per gli invalidi che hanno trasferito l'iscrizione in una provincia diversa da quella di residenza, la visita di controllo deve essere effettuata dall'autorità sanitaria competente nel territorio in cui è ubicata la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro presso il quale è stato effettuato il trasferimento.

9. Considerata la complessità della materia, le presenti istruzioni non possono offrire soluzione a tutte le problematiche che si presenteranno in fase di concreta attuazione e, quindi, sono suscettibili di successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle quali saranno gradite osservazioni e suggerimenti da parte di codesti uffici.

Il Ministro: GIUGNI

TABELLA

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi guerra e servizio categorie	Punteggio
91-100%	28	1ª cat.	28
81-90%	24	2ª cat.	24,5
71-80%	20	3ª cat.	21
61-70%	16	4ª cat.	17,5
51-60%	11,5	5ª cat.	14
41-50%	7,5	6ª cat.	10,5
33-40%	3,5	7ª cat.	7
—	—	8ª cat.	3,5

AVVERTENZA:

La presente circolare è già stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobe 1993.

93A7108

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 dicembre 1993, n. 231/F.

Art. 28 della legge n. 10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.

Alle prefetture

Alle regioni ed alle province autonome tramite i commissari di Governo

All'Unione delle province italiane (UPI)

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Ai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali abilitati alla progettazione di edifici e relativi impianti

L'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prescrive fra l'altro che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli

articoli 25 e 26 della stessa legge, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Tali prescrizioni sono in misura determinante contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici (supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993).

Questo Ministero ha emanato in data odierna apposito decreto ai sensi del comma 3 del citato art. 28, per determinare le modalità di compilazione della relazione tecnica di cui sopra e ritiene opportuno fornire, con la presente circolare, alcuni chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione delle disposizioni cui fa riferimento il predetto decreto.

1. *Finalità.*

Preliminarmente si fa presente di ritenere che la «ratio» delle disposizioni in questione sia di introdurre (ovvero estendere e rafforzare rispetto alle norme vigenti) un obbligo di progettazione per le opere aventi rilievo per il contenimento dei consumi di energia degli edifici ed un connesso obbligo di redazione di un'apposita relazione tecnica attestante che tali opere sono state progettate nel rispetto delle prescrizioni della legge e dei relativi regolamenti di attuazione.

Il deposito presso gli uffici comunali del progetto e della relazione è finalizzato a consentire agli organi preposti di verificare tale rispondenza anche in fase di relazione delle opere stesse.

2. *Campo di applicazione.*

L'art. 28 della legge n. 10/1991 individua genericamente come ambito di applicazione della disposizione le «opere di cui agli articoli 25 e 26» della medesima legge. Gli articoli richiamati tuttavia non contengono alcuna dettagliata individuazione di opere, ma solo alcuni riferimenti da cui può ricavarsi qualche utile indicazione al riguardo.

L'art. 25, in particolare, individua come ambito di applicazione dell'intero titolo II della legge n. 10/1991, in cui è compreso anche l'art. 28, «i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso», evidenziando la necessità di graduare l'applicazione delle disposizioni in questione per quanto concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L'art. 26, fa altresì generico riferimento ai «nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni», agli «interventi in parti comuni di edifici», alla progettazione di «edifici ... e impianti non di processo ad essi associati», accomunando tali opere in relazione alla finalizzazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici.

Questo Ministero, pertanto, ritenendo che la norma debba essere applicata, con la necessaria gradualità, esclusivamente alle opere che hanno rilievo ai fini del contenimento dei consumi di energia degli edifici, ha individuato schemi di relazione tecnica per le opere relative alle strutture edilizie esterne, alle strutture interne di separazione tra alloggi o unità immobiliari confinanti ed agli impianti termici, nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici esistenti, nonché per l'installazione o ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti.

Fra gli interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria degli impianti, invece, in relazione ai suesposti principi, questo Ministero ha ritenuto di predisporre un modello tipo di relazione tecnica solo per la sostituzione dei generatori di calore.

Nel caso della sostituzione dei generatori di calore, infatti, una progettazione, sia pure semplificata è di fatto resa necessaria già dalla prescrizione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, secondo cui il dimensionamento di tali generatori, indipendentemente dalla loro taglia, comporta una verifica del «rendimento di generazione medio stagionale», requisito prestazionale che garantisce, nella condizione di effettivo esercizio dell'impianto, il trasferimento di una certa quota dell'energia contenuta nel combustibile al fluido termovettore in uscita dal generatore.

Peraltro il predetto modello tipo di relazione è riferito alla sostituzione dei generatori di potenza nominale superiore a 35 kW. Per i generatori di taglia inferiore, tipicamente monofamiliari ed alimentari a gas, infatti, la redazione di una relazione tecnica secondo tale modello costituirebbe un onere eccessivo, oltre che per i cittadini interessati, anche per le autorità locali competenti, in relazione all'elevato numero di pratiche da gestire ed in considerazione della possibilità di acquisire informazioni per il censimento di tali generatori direttamente dalle società distributrici del gas. Si rimette pertanto alle competenti autorità locali ogni determinazione circa i casi in cui, tenuto conto dello spirito e della lettera delle norme in argomento, la presentazione della relazione tecnica sia da ritenere comunque necessaria anche per la sostituzione di generatori di potenza nominale pari o inferiore ai 35 kW, ancorché con modalità semplificate che ne restringano comunque il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e del generatore installato nonché alla dichiarazione finale di rispondenza alle prescrizioni della legge.

3. *Deposito della relazione.*

Quanto alla prescrizione inerente il deposito in comune della relazione tecnica in argomento «insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori», si ritiene che il legislatore abbia inteso fare riferimento alla comunicazione di inizio lavori già prescritta in determinati casi dalle vigenti norme in materia di concessioni o autorizzazioni edilizie. Pertanto, per gli eventuali casi in cui tale comunicazione di inizio lavori non debba obbligatoriamente essere effettuata, la disposizione di cui all'art. 28 della legge 10 può essere ragionevolmente interpretata come finalizzata solo all'individuazione di un termine ultimo per la presentazione della predetta relazione tecnica in data comunque anteriore all'inizio dei lavori.

Né si ritiene che i comuni possano respingere una relazione eventualmente depositata in data anteriore, ad esempio unitamente alla richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia, sempreché tale relazione ed i relativi elaborati progettuali contengano già tutti gli elementi, anche di dettaglio, di cui al relativo modello tipo di relazione.

4. *Attestazione di avvenuto deposito.*

Ai sensi del comma 5 del citato art. 28, la seconda copia della relazione e della connessa documentazione progettuale deve essere restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini della conservazione in cantiere.

Il rilascio di tale attestazione di deposito non presuppone, evidentemente, alcuna verifica o «approvazione» da parte degli uffici comunali circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni della legge. Ne consegue che la restituzione agli interessati di copia della relazione presentata avverrà di norma immediatamente, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l'esercizio successivo da parte del comune di ogni opportuna verifica ai sensi dell'art. 33 della legge n. 10/1991, sia in merito alla rispondenza del progetto e della relazione alle prescrizioni di legge, sia riguardo la conformità delle opere rispetto alla documentazione depositata.

5. *Deposito del progetto.*

Ancorché la disposizione prescritta che la relazione tecnica in questione sia depositata a corredo del progetto delle opere relative, tenuto conto dei principi generali in materia di semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa, deve ritenersi che non sia necessario il deposito presso gli uffici comunali di ulteriori copie del progetto quando lo stesso sia stato già presentato in fasi anteriori della procedura concessoria od autorizzatoria.

Viceversa può ritenersi che, ove il deposito del progetto derivi esclusivamente dalla disposizione in questione, le amministrazioni comunali che abbiano insuperabili problemi di archiviazione e gestione di tale documentazione cartacea possano, nelle loro autonome determinazioni, individuare forme di deposito compatibili con tali difficoltà, sempreché risultino garantite le esigenze connesse agli eventuali controlli da effettuare ai sensi dell'art. 33, comma 1, della medesima legge n. 10.

Ciò tenuto conto, da un lato, delle predette difficoltà di archiviazione e conservazione, da parte delle amministrazioni comunali, di elaborati progettuali di dettaglio spesso di volume considerevole e, dall'altro, della circostanza che di norma gli elementi di informazione ed i dati e documenti prescritti come contenuto della relazione tecnica risultano più che sufficienti per l'ordinaria attività di verifica del rispetto delle norme in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici.

6. *Contenuto della relazione.*

Al fine di agevolare da un lato la compilazione da parte del progettista, dall'altro l'esame da parte dell'amministrazione comunale, le modalità di compilazione della relazione tecnica sono state determinate secondo impostazioni standardizzate, differenziate per tipologie di opere e con grado di complessità proporzionato all'importanza dell'opera stessa.

In particolare sono stati approvati tre distinti modelli per le opere attinenti, rispettivamente:

gli edifici di nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici;

l'installazione o la ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti;

la sostituzione di generatori di calore con valore nominale della potenza termica utile superiore a 35 kW.

Detti modelli, peraltro, in relazione alle predette esigenze di standardizzazione, fanno riferimento alle tipologie progettuali di maggiore diffusione e tengono conto dell'attuale stato delle norme di attuazione della legge n. 10/1991 e delle connesse norme e regole tecniche.

Conseguentemente, nel caso di impianti termici con funzione di climatizzazione estate-inverno, la relazione e la relativa documentazione si discosteranno, per quanto necessario, dai modelli approvati con il predetto decreto ministeriale. Ciò vale parimenti per impianti termici utilizzanti sistemi ed apparecchiature le cui caratteristiche e prestazioni non siano specificamente fissate dal regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, quali, ad esempio: pompe di calore, sistemi cogenerativi di energia elettrica e termica, pannelli solari per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.

Analogamente alla relazione potranno e dovranno essere apportati i necessari adattamenti a seconda che, al momento del deposito della stessa, siano o meno entrate in vigore tutte le disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, in tema di progettazione degli impianti termici, nonché dai regolamenti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 10/1991, ancora da emanare, in tema di progettazione dell'involucro edilizio.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità che nella progettazione siano rispettati (e nella relazione tecnica ne sarà implicitamente data attestazione) i criteri fissati nelle norme UNI che, alla data di deposito della relazione, risultino emanate in base al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, anche quando ciò non sia esplicitamente indicato nei modelli di relazione allegati al predetto decreto ministeriale.

7. *Sottoscrizione della relazione.*

Le metodologie di progettazione indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 concepiscono il sistema edificio-impianto termico come un'unica «macchina» alla quale sono richieste particolari prestazioni: pertanto costituisce esigenza fondamentale che la progettazione architettonica-strutturale e la progettazione termotecnica-impiantistica procedano di pari passo ed in maniera integrata, dall'elaborazione preliminare del progetto sino alla definizione degli elaborati esecutivi.

Tale esigenza peraltro deve essere salvaguardata di fatto e prescinde dalla sottoscrizione della relazione tecnica che la legge prevede sia apposta «dal progettista o dai progettisti», nel rispetto naturalmente dei limiti di competenza previsti per ciascuna categoria di professionisti secondo l'ordinamento vigente.

Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse.

8. *Varianti in corso d'opera.*

Nel caso di modifiche o varianti in corso d'opera che comportino variazioni dei dati di progetto attestati nella relazione tecnica, si ritiene che il proprietario o chi ne ha titolo debba depositare in comune, antecedentemente all'inizio dei lavori relativi alle modifiche o varianti stesse, una *relazione tecnica aggiuntiva*, parimenti firmata dal progettista o dai progettisti, nella quale siano evidenziate sinteticamente le modifiche o varianti apportate ed attestati i dati e le condizioni variate rispetto alla relazione tecnica antecedentemente depositata.

9. *Entrata in vigore.*

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge n. 10/1991, i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge, fra i quali è compreso il decreto di approvazione dei modelli tipo di relazione tecnica, entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

Fino a tale data, poiché l'obbligo di relazione sussiste già per effetto dell'art. 28 della legge n. 10/1991 a prescindere dalla determinazione delle modalità di compilazione della relativa documentazione, si ritiene che i comuni debbano accettare le relazioni tecniche che rispondano sostanzialmente alla prescrizione di legge, ancorché siano ancora compilate secondo le modalità a suo tempo stabilite dall'art. 14 del decreto del Presidente della repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, in quanto compatibili.

La presente circolare, indirizzata a codesti enti ed associazioni che potranno autonomamente avvalersene nell'esercizio dell'attività di rispettiva competenza, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché i destinatari e tutti gli altri soggetti interessati possano prenderne conoscenza.

Il Ministro: SAVONA

93A7087

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di alcuni componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per il restante periodo del quinquennio 1° marzo 1989-28 febbraio 1994.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 190, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, con effetto dalla data del suddetto decreto medesimo, per il restante periodo del quinquennio 1° marzo 1989-28 febbraio 1994, i signori:

cons. dott. Domenico Zuppa, designato in sostituzione del dimissionario presidente di sezione dott. Carmelo Storaci;

cons. dott. Mariano Coccia; cons. dott. Agostino Basta; cons. dott. Niceta Vincenzo Scurti; cons. dott.ssa Cristina Astraldi De Zorzi, in sostituzione dei presidenti onorari dott. Pasquale De Simone, dott. Ennio Mancuso (deceduto), dott. Lelio Raimondi e dott. Feliciano Serrao, in eccedenza rispetto al contingente riservato ai magistrati a riposo stabilito dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

93A7113

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 419 recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 419, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavorto portuale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1993.

93A7112

Mancata conversione del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante: «Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso».

Il decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante: «Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1993.

93A7161

Annullamento di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1993 il decreto ministeriale 26 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1993, è annullato nella parte che dispone il trasferimento dei notai Caccia Antonio e de Cesare Giampiero ai due posti di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli.

93A7089

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia a gestire un magazzino generale di deposito

Con decreto ministeriale 15 novembre 1993 al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia viene revocata per ragioni di pubblico interesse l'autorizzazione amministrativa a gestire il magazzino generale sito in Reggio Emilia, via F.lli Manfredi n. 5.

93A7091

Smarrimento di un punzone per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Brigato S.r.l., con sede in Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), via Roma, 50, assegnataria del marchio di identificazione 1459 VI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

93A7090

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
52 MO	Caselli Tiziano	Modena

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni
1189 AL	Scantamburlo Tarcisio	Valenza	1
1528 AL	Amelotti Oscar	Valenza	4
1947 AL	Perri Gioielli di Perri F.	Valenza	9
531 AR	Giano Preziosi di Cionnini D.	Subbiano	2
1572 VI	Olivieri Alfredo	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna identificati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1918 AL	Lorenzo Soggia S.r.l.	Valenza
2287 AL	Boffa Paolo	Valenza
2790 AL	Salvaggio Gregorio	Valenza
2822 AL	Castelletti Danilo S.n.c.	Valenza
3129 AL	Zorgno Salvatore	Valenza
3310 AL	Frasè Gioielli di Frase Luigi	Valenza
118 AR	118 AR S.r.l.	Arezzo
383 AR	Panci Adelmo	Arezzo
938 AL	Gold Forever S.r.l.	Capolona
730 FI	Chiesi Renato	Borgo San Lorenzo
753 FI	Bruno Saverio	Firenze
778 FI	Due A.F. S.d.f.	Scandicci
785 FI	B. & B. S.n.c. di Bartolomei e Burgo	Firenze
1045 FI	Postiglione Gennaro	Firenze
1162 FI	Amantea S.r.l.	Firenze
1175 FI	G.B. di Gallistru Gabriella e C. S.a.s.	Firenze
124 FO	Moretti & Campidelli FO 124	Rimini
22 MC	Bartolini Alfredo	Recanati
567 MI	Colombo Umberto	Sesto San Giovanni
785 MI	Manenti Ruggero	Milano
1454 MI	Esclusiv di Jacob Scialom	Milano
1463 MI	G.G. di Vito e Adriano Angelo	Milano
27 PC	Scapucciati Antonio	Piacenza
505 RM	Malagigi Corrado	Roma
408 TO	M.P. Creazioni Oro	Torino
299 VI	Rancan Vittorio	Trissino
1634 VI	Marmas S.r.l.	Vicenza
1722 VI	Olimpia S.r.l.	Vicenza
1790 VI	Triss S.n.c. di Avveduto Mauro & Rigon Clodoveo	Trissino
8149 VI	Oro Veneto S.r.l.	Mussolente

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
466 AR	C.B.S. Preziosi di Barbini Arnal Daniel & C. S.n.c.	Arezzo	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Clementi fabbrica argenteria S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno, via Fratelli Bandiera, 1, assegnataria del marchio di identificazione «1 BO», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

93A7115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Società editrice Arena, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e unità di S. Martino Buon Albergo (Verona), per un ulteriore periodo dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica, con sede in Palermo e unità di Palermo, per un ulteriore periodo dal 7 febbraio 1992 al 31 dicembre 1992.

93A7092

Ammissione dei lavoratori licenziati dalla Base U.S.A.F. Monte Nardello - Reggio Calabria, al trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dalla Base U.S.A.F Monte Nardello - Reggio Calabria, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

93A7093

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana Diesel, con sede in Roma e unità di Roma, via Collatina, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di un organico pari a centonovantanove dipendenti. Per i lavoratori part-time pari a diciannove unità, l'orario settimanale svolto sarà proporzionalmente ridotto, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Italconf, con sede in Rosora, frazione Angeli (Ancona) e unità di Rosora, frazione Angeli (Ancona) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28,3 ore riguardante tutti i settantuno lavoratori in organico, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silvam, con sede in Pordenone e unità di Pordenone-Pozzuolo del Friuli-Codroipo (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali, nei confronti di diciotto dipendenti su un organico complessivo di ottantotto dipendenti, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecoper Italiana, con sede in Istrana (Treviso) e unità di Istrana (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore massime settimanali nei confronti di trentuno operai a decorrere dal 13 aprile 1993, di nove impiegati a decorrere dal 31 maggio 1993 e di due impiegati e sedici operai a decorrere dal 31 maggio 1993, a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unità lavorative, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forlì) e unità di San Piero in Bagno (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nell'arco dell'anno, corrispondente al 30% dell'orario normale contrattuale, con una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, nei confronti di centotrentadue lavoratori su un organico complessivo di centoquarantaquattro unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A & B, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue unità costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unità di Solbiate Arno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali nei confronti di ventisei impiegati (7 ore al giorno dal lunedì al giovedì e 3 ore il venerdì) e 28 ore medie settimanali nei confronti di centotrentasette operai ed equiparati; 4 ore medie settimanali per cinque operai, per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Bono, con sede in Vicenza e unità di Cittadella (Padova), Schio (Vicenza) e Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un numero di ore inferiore effettuate per le trentotto unità lavorative interessate su un organico di cinquantotto lavoratori, impiegati presso le diverse unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 20 ore ed un massimo di 34 ore settimanali per duecentosedici unità; da 36 ore settimanali ad un minimo di 20 ed un massimo di 25 ore settimanali per quattrocentonovanta unità; da 34 ore settimanali a 20 ore per ottantotto unità; da 30 ore settimanali a 20 ore per settantotto unità, per il periodo dal 17 aprile 1993 al 16 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frattolin, con sede in Latisana (Udine) e unità di Latisana (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzionone dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali in termini «verticali» inizialmente alternando un giorno di lavoro con un giorno di riposo nei confronti di cinque dipendenti a decorrere dal 1° settembre 1993 e quattro operai a decorrere dal 1° novembre 1993 su un organico di trentadue dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzavara, con sede in Basiliano (Udine) e unità di Basiliano (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: riduzione orizzontale pari a 28 ore medie settimanali e riduzione verticale pari a 20 ore medie settimanali e plurisettimanali nei confronti di cinquantanove dipendenti su un organico di sessantacinque, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore settimanali nei confronti di cinquantasette lavoratori full time a fronte di un organico pari a cinquantotto unità, per un lavoratore par-time, l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sarà ridotto a 16,30 ore settimanali, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, con sede in Roma e sede legale-amministrativa e filiali di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 34 ore settimanali nei confronti di centosessantacinque dipendenti full time a fronte di un organico pari a centosessantasei unità. Per un lavoratore part-time l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sarà ridotto a 17 ore settimanali, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. - Compagnia medico sanitaria, con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali attuando una riduzione sia verticale che orizzontale, nei confronti di trentotto dipendenti su un organico di sessantuno unità, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Gorizia, Trieste e Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,54 ore medie settimanali nei confronti di settantasei unità occupate nell'unità di Gorizia, Trieste ed Udine a fronte di un organico complessivo presente nel Friuli-Venezia Giulia pari a centosettantasei unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unità di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore, riguardante tutti i quarantasei dipendenti in organici, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unità di Falconara (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20 ore per cinquantuno dei cinquantanove dipendenti in organico, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e filiale di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 2080 ore annue (52 settimane per 40 ore), a 1640 ore annue (41 settimane per 40 ore). La riduzione verticale dell'orario di lavoro su base annua avverrà per settimane intere e per gruppi di settimane, per un totale di 11 settimane annue, pari a 440 ore, e interesserà centodiciassette lavoratori a fronte di centocinquantasei unità, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pirampepe, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali, nei confronti di quattordici dipendenti a fronte di un organico di diciannove unità per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz Italiana, con sede in Roma e unità di uffici, stazioni e filiali nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unità produttiva nei confronti di duecentoventisette lavoratori su un organico complessivo di quattrocentoventuno unità, per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario di lavoro verrà applicata proporzionalmente, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz Italiana, con sede in Roma e unità di Roma (sede cen. - Roma Fiumicino-Ciampino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unità produttiva, nei confronti di centotrentanove lavoratori su un organico di quattrocentoventuno unità, per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario verrà applicata proporzionalmente, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rovigo e Belluno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un numero di ore settimanali inferiore secondo lo schema allegato, per centoquattro lavoratori su centoventicinque dipendenti nell'unità produttiva di Rovigo e centoventotto lavoratori su centoquarantadue dipendenti nell'unità produttiva di Belluno, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PBO - Industria ossidi di piombo, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali nei confronti di ventidue unità su un organico complessivo di ventisette lavoratori, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I., con sede in Tolmezzo (Udine) e unità di Tolmezzo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzionone dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali (2 settimane a 40 ore e 2 settimane a zero ore) nei confronti di sessanta unità (quarantasei operai e quattordici impiegati) su un organico complessivo di centotrentanove lavoratori, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cotonificio G. Colombo V & C., con sede in Gorla Minore (Varese) e unità di Gorla Minore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di diciassette lavoratori del reparto tessitura (2 squadre che si alternano al lavoro nell'arco della settimana: la squadra «A» 24 ore primi tre giorni della settimana, la «B» 16 ore giovedì e venerdì e viceversa) e da 40 a 24 ore settimanali per due lavoratori del reparto imbozzinatura, su un organico complessivo di ventiquattro lavoratori, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mataf di Matteo Tavaglianti e figli, con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21 ore settimanali nei confronti di sedici lavoratori su un organico totale di ventisei unità, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 5 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., con sede in Pergola (Pesaro) e unità di Pergola (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore, riguardante quarantadue dei cinquantuno dipendenti in organico, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unità di Villacidro (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un massimo di 28 ore settimanali e riguardanti centotrenta lavoratori dei centonovantasette in organico, per il periodo dal 15 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saint Andrews, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (5 ore e 36 minuti per 5 giorni) in favore di centoventisei dei centoventinove dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Campana con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali per quarantacinque dei quarantotto dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Sassari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali, con turnazioni bisettimanali di squadre composte da dodici operai ciascuna, per complessivi trentuno lavoratori (ventinove operai e due intermedi) su centocinquanta in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Novafeltria (Pesaro) e unità di Novafeltria (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali dal 1° marzo 1993 al 31 maggio 1993 ed a 30 ore settimanali dal 1° giugno 1993 al 28 febbraio 1994 per settanta lavoratori degli ottantacinque in organico, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M., con sede in Frontone (Pesaro) e unità di Pergola (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 28 ore settimanali, riguardante ventuno dei ventiquattro dipendenti in organico, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CON. BI. Confezioni Biancheria, con sede in Cislago (Varese) e unità di Cislago) (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di settantaquattro unità (suddivisi in due squadre si avvicenderanno settimanalmente con orario 8,30/12,30 1° turno, 13,45/17,45 2° turno) su un organico complessivo di settantanove lavoratori, per il periodo dal 21 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rondine Cucirini Alba, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di trentatre unità su un organico complessivo di quarantasette lavoratori, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucatello Angelo, con sede in Roncade (Treviso) e unità di Roncade (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per quarantacinque unità su un organico complessivo di ottantanove lavoratori, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 o 32 ore settimanali, alternando settimane con riduzione di 9 ore e settimane con riduzione di 8 ore lavorative per dieci lavoratori su un organico di quindici unità, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf, con sede in Ospitale di Bollate (Milano) e unità di Bologna, Firenze, Ospitale di Bollate (Milano), Padova e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore medie settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore settimanali su base trimestrale pari a una riduzione di 102 ore ogni 12 settimane) e a 33,5 ore medie settimanali per i restanti (6,5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana) nei confronti di duecentoventiquattro unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Mediplast, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e unità di Ripalta Cremasca (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali per quarantaquattro lavoratori da 20 ore settimanali a 10 ore settimanali per ventidue lavoratori e da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per cinque lavoratori, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria Adriatica Confezioni, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali per duecentoventicinque lavoratori su un organico complessivo di seicentotrentacinque unità, con alternanza su due turni giornalieri di 5 ore ciascuno, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Cabiria, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unità di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore

settimanali per quattordici dipendenti su un organico di ventuno, alternando settimane ad orario superiore a settimane ad orario inferiore alla media stabilita, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imeas, con sede in Villa Cortese (Milano) e unità di Villa Cortese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali (3 giorni per 8 ore - 1 giorno per 7 ore) nei confronti di settantasette lavoratori su un organico complessivo di ottanta unità, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Maristella, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di ventidue unità su un organico complessivo di ventiquattro lavoratori, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

93A7058

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Roppolo ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 5215 Sett. I del 27 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico reggente del circolo di Cavaglià è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Konica U-BIX 112, matricola n. 472045157 del valore di L. 2.558.500 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

Con decreto n. 5216/Sett. I del 30 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico reggente del circolo di Cavaglià è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti mod. 7045 del valore di L. 1.000.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

93A7116

Autorizzazione alla scuola elementare di Salussola-Vigellio ad accettare una donazione

Con decreto n. 5214 Sett. I del 27 ottobre 1993 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico reggente del circolo di Cavaglià è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Fotorex U-BIX 160, matricola n. 5058727 del valore di L. 1.800.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

93A7117

Autorizzazione al circolo didattico di Pontassieve ad accettare una donazione

Con decreto n. 675/1° settore del 17 novembre 1993 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Pontassieve è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 1.547.000 disposta dai genitori della scuola elementare «I. Calvino».

93A7118

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1992.

PROGRAMMA DI RICERCA
SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1993 è affidata al CINS - Consorzio industriale nazionale superconduttori - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di materiali superconduttori ad alta e bassa temperatura per cavi e per magneti avanzati ad alto campo e/o alta uniformità» per un importo complessivo di 6.000 milioni di lire — di cui 5.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 36 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1993 è affidata al Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di materiali ceramici monolitici o compositi per tecnologie meccaniche» per un importo complessivo di 6.200 milioni di lire — di cui 5.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 30 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

93A7094

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 - Mod. 241 D.P. — Data: 19 marzo 1991 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catania. — Intestazione: Ciancio Nicolò, nato a Catania il 28 agosto 1912. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A6694

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1993

Il conto del Tesoro del mese di ottobre 1993 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		283 669 056 725		
Gestione di bilancio	Entrate finali	360 190 577 514 423		− 116 424 910 624 892
	Spese finali		476 615 488 139 315	
	Rimborso di prestiti		75 038 665 673 498	
	Accensione di prestiti	199 477 344 127 102		
	TOTALE	559 667 921.641 525	551 654 153 812 813	8 013 767 828 712
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2 666 565 550.684 373	2.640.530 105 850.331	26.035 444 834 042
	Crediti di tesoreria	763 422 220 106 042	797 424.138 196 663	34 001 918 090 621
	TOTALE	3 429.987 770 790 415	3 437 954.244 046 994	− 7 966 473 256 579
	TOTALE COMPLESSIVO	3 989 939 361 488 665	3 989 608.397 859 807	
Fondo di cassa al 31 giugno 1993			330 963 628 858	
	TOTALE A PAREGGIO	3.989 939 361.488.665	3 989.939.361 488 665	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 31 ottobre 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento − peggioramento)
Fondo di cassa	283 669 056 725	330 963 628 858	47 294 572 133
Crediti di tesoreria	328 796 676 167 192	362 798.594 257 813	34 001 918 090 621
TOTALE	329 080 345 223 917	363 129 557 886 671	34 049 212 662 754
Debiti di tesoreria	901 844.529 885 282	927.879.974 719 324	26 035 444 834 042
Situazione del Tesoro (+ attività, − passività)	− 572 764 184 661 365	− 564 750 416.832.653	8 013 767 828 712

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 ottobre 1993 L. 1 713 704

Il dirigente: CAIELLO — *Il direttore generale:* DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie	328 832.000 000 000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	31 292.203.225 420 *				
ENTRATE CORRENTI	360 124 203 225 420 *	TITOLO I Spese correnti	425 414.155 977 363	Risparmio pubblico	65 289 952 751 943 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	66 374 289 003 *	TITOLO II Spese in conto capitale	51 201.332 161.952		
ENTRATE FINALI	360 190 577.514 423	SPESE FINALI	476 615 488 139.315	Saldo netto da finanziare (−) o da impiegare (+)	116 424 910 624 892
		TITOLO III Rimborso di prestiti	75.038.665.673.498		
ENTRATE FINALI	360 190 577 514 423	SPESE COMPLESSIVE	551.654 153 812.813	Ricorso al mercato	191 463 576 298 390
TITOLO IV Accensione di prestiti	199 477 344 127 102				
ENTRATE COMPLESSIVE	559 667 921 641.525	SPESE COMPLESSIVE	551 654 153 812 813	Saldo di esecuzione del bilancio	8 013 767 828 712

* Dati provvisori

93A7095

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			2.273.557.522.204			
II In deposito all'estero . . . »			22.481.558.537.754	24.755.116.059.958		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.227.514.477.935		
CASSA . . . »				18.239.108.630		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		340.264.266.094				
ammassi . . . »		2.888.879.014.069	3.229.143.280.163			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		2.005.147.008.481				
a scadenza fissa . . . »		184.998.250.000				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			2.190.145.258.481			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				5.419.288.538.644		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			7.282.420.955.399			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		4.371.555.735				
corrispondenti *in conto corrente* . . . »		5.386.653.295.609				
depositi vincolati . . . »		278.179.861.330				
diverse . . . »		3.675.070.544.978	9.344.275.257.652	16.626.696.213.051		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				7.672.426.536.565		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			24.613.223.756.733			
II Conti speciali . . . »			6.537.069.772.063	31.150.293.528.796		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				--		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				72.902.349.576.581		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				121.619.914.641		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità . . . L.		94.067.030.161.454				
per investimento delle riserve statutarie . . . »		3.993.410.093.494				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.013.583.929.916	101.074.024.184.864			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		132.094.740.085				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		588.776.882.836	720.871.622.921			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	294.453.894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	171.497.584.006	171.792.037.900				
di società ed enti collegati:						
a) per *investimento delle riserve statutarie* L.	25.101.468.498					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.825.219.431				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	524.948.864.704					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	674.005.245.195	1.198.954.109.899	1.401.571.367.230	103.196.467.175.015		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.374.238.847.214			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			578.222.702.345	3.952.461.549.559		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				12.576.872.692		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			145.151.424.460			
II Impianti . . . »			297.032.829.277			
III Monete e collezioni . . . »			847.220.088	443.031.473.825		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
completati . . . L.		70.117.685.391				
in allestimento . . . »			70.117.685.391			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			23.439.607.670			
IV Debitori diversi . . . »			3.262.193.926.974			
V Altre . . . »			4.349.791.322.235	7.705.542.542.270		
RATEI . . . L.				4.428.325.197.286		
RISCONTI . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				9.977.942.786.650		
L.				298.109.891.552.098		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		2.878.273.565.919				
altri . . . »		1.933.770.284.755.250	1.936.648.558.321.169			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		609.396.737.322				
esteri . . . »		13.669.226.135.305	14.278.622.872.627			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			133.419.902.811			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		38.550.000.000.000				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		37.861.631.286.343	76.411.631.286.343			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		250.000.000.000				
valute e lire . . . »		24.691.576.847.936	24.941.576.847.936			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.						
lire a fronte vendite di valute . . . »		1.829.916.082.000				
acquisti di titoli . . . »		10.135.376.657				
lire a fronte vendite di titoli . . . »		1.487.824.262	1.841.539.282.919			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			3.094.776.392	2.054.258.443.290.197		
			TOTALE . . . L.	2.352.368.334.842.295		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

93A7096

31 ottobre 1993

PASSIVO				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE . . . L.			86.152.733.913.000		
VAGLIA CAMBIARI . . . »			693.951.455.805		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento . . . L.					
II Altri . . . »		4.005.501.593	4.005.501.593		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria . . . L.		99.756.364.275.196			
II Di altri enti . . . »		154.806.926.751	99.911.171.201.947		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta . . . L.					
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita . . . »		211.379.045			
III Conti vincolati investimenti all'estero . . . »					
IV Società costituende . . . »		645.852.346			
V Altri . . . »		10.360.192.851	11.217.424.242		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . L.			64.869.620.029		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			220.765.473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			6.537.069.772.063		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I - Depositi in valuta estera . . . L.		1.062.609.527.108			
II Conti dell'estero in lire . . . »		613.604.310.288			
III - Altre . . . »			1.676.213.837.396		
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			16.899.941.014.500		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			173.267.445.730		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.		30.220.637.377.844			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi . . . »		2.880.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R. . . . »		1.755.926.489.764			
VI Oscillazione titoli . . . »		5.738.394.015.390			
VII Copertura perdite eventuali . . . »		2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni . . . »		936.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili . . . »		2.243.801.851.969			
X Rinnovamento impianti . . . »		841.250.000.000			
XI Imposte . . . »		586.473.986.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		5.145.936.431.186			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		1.529.076.067			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . »		1.240.537.609	54.590.662.664.682		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			769.776.818.269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			118.187.244.139		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			211.622.242.069		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. . . . »			23.598.970.058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			24.646.677.939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI . . . »			10.572.876.130		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi . . . L.		63.544.110.626			
II - Altre . . . »		6.684.577.159.692	6.748.121.270.318		
RATEI . . . L.			298.832.542.098		
RISCONTI . . . »					
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			2.307.481.360.044		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			2.479.303.525.629		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 . . . »			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 . . . »			32.766.651.690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			15.786.385.881.909		
L.			298.109.891.552.098		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori . . . L.		1.936.648.558.321.169			
II Titoli e valori presso terzi . . . »		14.278.622.872.627			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		133.419.902.811			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
titoli . . . L.	38.550.000.000.000				
valute e lire . . . »	37.861.631.286.343	76.411.631.286.343			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
titoli . . . L.	250.000.000.000				
corrispondenti interni . . . »					
corrispondenti esteri . . . »	24.691.576.847.936	24.941.576.847.936			
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute . . . L.					
vendite di valute . . . »	1.829.916.082.000				
lire a fronte acquisti di titoli . . . »	10.135.376.657				
- vendite di titoli . . . »	1.487.824.262	1.841.539.282.919			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza . . . L.		3.094.776.392	2.054.258.443.290.197		
TOTALE . . . L.			2.352.368.334.842.295		

Il Ragioniere generale: PONTOLILLO

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 novembre 1993 recante: «Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai lavori di ampliamento e potenziamento degli impianti esistenti nel Consorzio acquedotto Alto Pavese finanziato dalla Cassa depositi e prestiti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1993)

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la data dove è scritto «Il Ministro *Savona*», leggasi «Il Ministro *Merloni*».

93A7120

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 novembre 1993 recante: «Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dai lavori di riordino, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto del comune di Val di Nizza finanziato dalla Cassa depositi e prestiti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1993).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 18 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la data, dove è scritto. «Il Ministro *Savona*», leggasi: «Il Ministro: ***Merloni***».

93A7121

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. **345.000**
- semestrale L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. **63.000**
- semestrale L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. **193.000**
- semestrale L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. **63.000**
- semestrale L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. **193.000**
- semestrale L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. **664.000**
- semestrale L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189